



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO – SETT. VII

Genova, 17 maggio 2010

Circolare n. 8

Prot. 11998

N°VII/11

Risposta a nota N°.

A tutto il personale Tecnico Amministrativo
Sede

E, p.c.: Ai Responsabili delle Strutture
Loro Sedi

OGGETTO: decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 – decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.12.2009, n. 206 - controlli sulle assenze per malattia.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni inerenti alla materia di cui all'oggetto per informare che con il decreto legislativo n. 150/2009, in vigore dal 15.11.2009, viene tra l'altro ribadito il dovere per le Amministrazioni pubbliche di disporre "il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno".

Per consentire a questa Amministrazione il puntuale adempimento di quanto sopra si rende quindi necessario acquisire l'informazione dell'assenza dal lavoro per motivi di salute fin dal primo giorno del suo verificarsi.

Pertanto, a decorrere dalla data della presente circolare, **il personale tecnico amministrativo è tenuto a comunicare all'Ufficio scrivente l'assenza per malattia entro le ore 09,30 del primo giorno in cui si verifica**, telefonicamente al numero **010/35332999** a cui risponderà una segreteria telefonica, o a mezzo posta elettronica all'indirizzo personale-tecnicoamministrativo@unige.it. **Nella comunicazione dovranno essere indicati: cognome e nome, matricola, sede di servizio, recapito telefonico e indirizzo durante la malattia, anche se coincidente con il domicilio abituale. Tale comunicazione deve essere effettuata con le medesime modalità anche in caso di prosecuzione della malattia con rilascio di un nuovo certificato.**

Resta altresì confermato l'obbligo di informare tempestivamente dell'assenza la propria sede di lavoro. A tale riguardo si informa che il personale verrà manlevato da tale adempimento non appena sarà attivata una procedura informatizzata che l'Amministrazione sta predisponendo, attraverso la quale la struttura di appartenenza verrà automaticamente informata dell'assenza del personale.

Dell'attivazione di tale procedura verrà data immediata comunicazione al personale.

Si precisa che le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali domiciliari attualmente in vigore sono: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni compreso il sabato ed i festivi.

Con riferimento alle assenze dovute alle cause sottoelencate, per le quali non è prevista l'effettuazione della visita fiscale, il personale è tenuto ad informare tempestivamente dell'assenza unicamente la propria sede di lavoro:

- **Ricovero ospedaliero;**
- **Day hospital;**
- **Day surgery;**
- **Accertamenti clinici che determinano l'assenza per l'intera giornata lavorativa;**
- **Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;**
- **Infortuni sul lavoro;**
- **Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;**
- **Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.**

Restano ferme le disposizioni attualmente in vigore che prevedono il recapito o la spedizione all'Ufficio Personale della certificazione medica entro cinque giorni dall'inizio della malattia.

Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che se l'assenza per malattia si protrae continuativamente per un periodo superiore a dieci giorni deve essere giustificata esclusivamente con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N. . Tale disposizione si applica altresì a partire dal terzo evento di malattia che si verifica nel corso dello stesso anno solare. A tale riguardo **si fa presente che, in caso di certificazione medica rilasciata su carta intestata del sanitario, è necessario che si evinca che trattasi di medico convenzionato con il S.S.N. .**

Si informa infine il personale che con Decreto Ministeriale del 26.2.2010, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'economia e delle finanze, e con successiva circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 19.3.10, sono state emanate nuove disposizioni che definiscono le modalità per la predisposizione e l'invio telematico all' *INPS* del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Per l'applicazione, il necessario collaudo e la messa a regime delle predette modalità è stato previsto un periodo transitorio di complessivi quattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto. Con l'entrata in vigore, a regime, delle suddette disposizioni il lavoratore, pertanto, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza con le modalità precedentemente descritte, non sarà più tenuto alla spedizione del certificato medico all'Amministrazione.

Si fa comunque riserva di fornire, una volta acquisiti, ulteriori dettagliati chiarimenti e disposizioni in merito alle modalità operative e all'effettiva decorrenza di quanto sopra.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Rosa Gatti)

MP/RC